CAMERA DEI DEPUTATI N. 7462-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(MELANDRI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(BIANCO)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(DEL TURCO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(VISCO)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(SALVI)

CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(BASSANINI)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(LOIERO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche

Presentato il 27 novembre 2000

(Relatore: **BRACCO**)

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 14 dicembre 2000, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n 7462,

rilevato che il decreto legge 24 novembre 2000, n. 345, riproduce quasi integralmente il contenuto del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 503 del 13-18 novembre 2000,

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis *e* 96-bis *del Regolamento osserva che:*

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

sarebbe opportuno che il rinvio al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, fosse operato in modo omogeneo o attraverso il rinvio breve, come peraltro indicato al comma 2 dell'articolo 1, o per esteso, come fatto in altre parti del testo;

all'articolo 4, comma 2, la disposizione, eccessivamente lunga, potrebbe più agevolmente essere scissa in due disposizioni con contenuto omogeneo;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 3, il riferimento all'applicabilità degli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, « *in quanto compatibili* », rimette all'interprete l'individuazione delle norme effettivamente applicabili;

sarebbe opportuno inserire nel testo norme per il coordinamento della disciplina da esso recata con la normativa vigente, anche in considerazione del fatto che il decreto legislativo n. 134 del 1998, annullato dalla Corte costituzionale, conteneva un articolo relativo alle abrogazioni. Inoltre, al fine di evitare ogni incertezza applicativa e interpretativa in merito alla vigenza delle disposizioni correttive al menzionato decreto legislativo sarebbe opportuno che la Commissione valutasse la necessità e l'opportunità di riprodurre le stesse nel testo del decreto-legge in esame.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 3, comma 1, che prevede che il contratto collettivo nazionale del personale dipendente dalle fondazioni sia approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, si segnala l'opportunità di verificare la compatibilità ordinamentale di tale disposizione, considerata sia la natura privatistica delle fondazioni stesse e considerato il fatto che anche nell'ambito del pubblico impiego il procedimento di contrattazione si svolge in una cornice complementare privatistica nella quale non sono previsti interventi di organi statali.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione.

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 3, comma 1, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che, secondo quanto già previsto dal decreto legislativo n. 134 del 1998, gli statuti delle fondazioni vengano approvati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

valuti altresì la Commissione l'opportunità di riprodurre le disposizioni abrogative della precedente normativa in materia di enti lirici già contenute nel decreto legislativo n. 134 del 1998, onde evitare che possano ritenersi tuttora applicabili disposizioni non incompatibili con il contenuto del decreto-legge in esame eventualmente suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

NULLA OSTA

sul testo del disegno di legge e sull'emendamento Dedoni 2.4.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia soppresso il comma 1 dell'articolo 3;

2) all'articolo 3, comma 3, si preveda la necessità dell'assicurazione obbligatoria anche per il personale artistico legato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, tenendo conto che il decreto legislativo n. 38 del 2000, che riordina la materia sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ha esteso tale obbligo ai lavoratori parasubordinati;

e con la seguente osservazione:

a) si valuti l'opportunità di estendere l'obbligo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro anche ai rapporti di collaborazione di natura occasionale.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentre per le questioni regionali, nella seduta odierna, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge C. 7462, conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche.	1. Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*	2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 3, al secondo periodo, le parole: « Esse possono » *sono sostituite dalle seguenti:* « Essa può »; *al terzo periodo, le parole:* « 29 giugno 1996, n. 367, » *sono soppresse.*

All'articolo 2:

al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* « comma 2, lettera *m),* del » *sono inserite le seguenti:* « testo unico approvato con »;

al comma 4, le parole: « entro il 31 luglio 1999 » *sono sostituite dalle seguenti:* « entro il 31 luglio 2003 » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Resta fermo quanto erogato per il triennio 1998-2000, sulla base del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10 giugno 1999, n. 239 ».

All'articolo 3:

il comma 1 è soppresso;

al comma 3, le parole: « articolo 1, comma 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « articolo 1, terzo comma » *e dopo le parole:* « personale artistico » *sono inserite le seguenti:* « legato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o »;

al comma 5, alinea, le parole: « 29 giugno 1996, n. 367, » *sono soppresse.*

DECRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 345

Decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 277 del 27 novembre 2000.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

—

Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi per la disciplina delle fondazioni liriche derivanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, già disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e dal citato decreto legislativo n. 367 del 1996, e già trasformati in fondazioni di diritto privato dal decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, al fine di salvaguardare la uniformità e la continuità degli assetti istituzionali, tenuto anche conto della identità di compiti svolti da tali soggetti, nonché la continuità dei rapporti giuridici in atto, evitando altresì conseguenze in tema di configurazione e gestione dei rapporti di lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Trasformazione).

1. Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, già disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISIONE

—

ARTICOLO 1.

(Trasformazione).

1. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

2. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito definito « decreto legislativo », dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

3. La fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità, con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo, in quanto compatibili. Esse possono continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo **29 giugno 1996, n. 367,** si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

ARTICOLO 2.

(Organi).

1. In attesa della partecipazione di soggetti privati alle fondazioni ai sensi e nei limiti del decreto legislativo, il consiglio di amministrazione delle medesime è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti ed è composto dal presidente della fondazione, individuato ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, il quale lo presiede, e da quattro membri, così individuati:

a) un componente, designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;

b) un componente, designato dalla regione nel territorio della quale ha sede la fondazione:

c) due componenti, designati dal sindaco del comune nel cui territorio la fondazione ha sede, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera *m)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino al conseguimento della partecipazione di soggetti privati, il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia è composto di sette membri, individuati secondo quanto già previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo.

2. Lo statuto è eventualmente modificato, in conseguenza della partecipazione di soggetti privati alla fondazione. In ogni caso, di tale partecipazione, unitamente ai diritti, obblighi ed impegni dei soggetti privati che intendono partecipare alla fondazione, è dato atto con deliberazione del consiglio di amministrazione, per la quale si applica l'articolo 6 del decreto legislativo. Il procedimento di approvazione ed il relativo decreto, disciplinati dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, si intendono riferiti alla predetta deliberazione.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

2. *Identico.*

3. La fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità, con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo, in quanto compatibili. **Essa può** continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

ARTICOLO 2.

(Organi).

1. *Identico:*

a) identica;

b) identica;

c) due componenti, designati dal sindaco del comune nel cui territorio la fondazione ha sede, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera *m)*, del **testo unico approvato con** decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino al conseguimento della partecipazione di soggetti privati, il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia è composto di sette membri, individuati secondo quanto già previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo.

2. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

3. Nell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione esclusivamente i soggetti privati che, come singoli o cumulativamente, assicurano, oltre ad un apporto al patrimonio, per i tre anni successivi al loro ingresso nella fondazione un apporto annuo non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione ».

4. Per le fondazioni risultanti dalla trasformazione operata con il presente decreto, che non hanno conseguito la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalità ed i limiti previsti dal decreto legislativo, entro il 31 luglio 1999, ovvero hanno una partecipazione inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione della propria attività, il contributo erogato dallo Stato non può subire variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si realizzano.

ARTICOLO 3.

(Disposizioni in tema di personale).

1. Il contratto collettivo nazionale unico di lavoro del personale dipendente dalle fondazioni, ivi compresa la definizione degli organici funzionali, è approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Al personale artistico dipendente dagli enti già disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, numero 27), e dall'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale artistico dipendente dai soggetti di cui all'articolo 1, che presta professionalmente la propria attività, anche se non in modo continuativo, purché non in via eccezionale o occasionale, in ambiente in cui si svolgono attività per le quali trova applicazione l'articolo 1 del citato testo unico. I premi versati anteriormente alla data del 23 maggio 1998 restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

3. *Identico.*

4. Per le fondazioni risultanti dalla trasformazione operata con il presente decreto, che non hanno conseguito la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalità ed i limiti previsti dal decreto legislativo, entro il **31 luglio 2003,** ovvero hanno una partecipazione inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione della propria attività, il contributo erogato dallo Stato non può subire variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si realizzano. **Resta fermo quanto erogato per il triennio 1998-2000, sulla base del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10 giugno 1999, n. 239.**

ARTICOLO 3.

(Disposizioni in tema di personale).

1. *Soppresso.*

2. *Identico.*

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, **terzo comma,** numero 27), e dall'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale artistico **legato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o** dipendente dai soggetti di cui all'articolo 1, che presta professionalmente la propria attività, anche se non in modo continuativo, purché non in via eccezionale o occasionale, in ambiente in cui si svolgono attività per le quali trova applicazione l'articolo 1 del citato testo unico. I premi versati anteriormente alla data del 23 maggio 1998 restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.

(segue: testo del decreto-legge)

4. Le disposizioni del comma 211, terzo periodo, dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, continuano ad applicarsi anche in favore delle fondazioni di cui al presente decreto, con riferimento al personale delle medesime in servizio alla data della trasformazione.

5. Al decreto legislativo **29 giugno 1996, n. 367,** sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dell'articolo 24 le parole: « agli enti lirici » sono sostituite dalle seguenti: « alle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, »;

b) nel comma 2 dell'articolo 25 le parole: « al momento della sua costituzione » sono sostituite dalle seguenti: « dai soggetti privati al momento della loro partecipazione »; le parole: « che approva la trasformazione dei soggetti di cui all'articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 8 » e le parole: « del predetto decreto che approva la trasformazione » sono sostituite dalle seguenti: « del predetto decreto ».

6. Nel comma ottavo dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, dopo le parole: « legge 14 agosto 1967, n. 800, » sono inserite le seguenti: « e dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, ».

ARTICOLO 4.

(Disposizioni finali).

1. I componenti del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, ed il sovrintendente decadono all'atto della approvazione della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2. Il consiglio di amministrazione, costituito a seguito dell'ingresso dei soggetti privati, nomina, nella prima seduta, il sovrintendente.

2. Per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento di studi superiori musicali presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia, il cui numero e modalità di svolgimento e la determinazione delle discipline sono disposti con delibera del consiglio di amministrazione, approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, possono essere utilizzati come docenti anche musicisti italiani e stranieri di riconosciuta levatura artistica, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

4. *Identico.*

5. Al decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) identica;

b) identica.

6. *Identico.*

ARTICOLO 4.

(Disposizioni finali).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 2000.

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali.*
BIANCO, *Ministro dell'interno.*
DEL TURCO, *Ministro delle finanze.*
VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*
SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza socile.*
BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica.*
LOIERO, *Ministro per gli affari regionali.*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-7462A
Lire 500